

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017
322/2017/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto-legge 208/2008);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge regionale Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/2015);
- la legge regionale Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/2016);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei

- contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTT);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
 - l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 108/2015/R/idr recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di ambito ATO 1 – Palermo per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 108/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 474/2015/R/idr recante “Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 474/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2016, 181/2016/R/idr recante “Conclusione dei procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/idr, relativi ai provvedimenti, adottati dall’Autorità, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 181/2016/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, 335 (di seguito: sentenza Corte costituzionale 335/2008).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la citata determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto), che il gestore riporti nella voce prospetto “ModCO” – di specificazione dei ricavi relativi ai “Lavori conto terzi” – i ricavi generati dalla realizzazione di infrastrutture del SII su incarico dei singoli soggetti ovvero dei Comuni; al medesimo punto è prevista la compilazione delle voci di costo e ricavo di cui al conto economico del bilancio distintamente indicate come pertinenti al “Servizio Idrico Integrato”, “Altre attività idriche”, “Attività non idriche con cespiti dei servizi idrici” e “Altre attività non idriche”; è altresì previsto che il gestore, nella sezione “DI CUP”, a specificazione dei Costi della produzione, riporti alla voce “Oneri straordinari” le sopravvenienze passive ascrivibili alla gestione caratteristica eventualmente contabilizzate tra i costi della produzione.
 - al punto 3.4.1.7 (Dati di Pianificazione) che nel FileAto devono essere riportati i dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, contenuti nel più recente documento di pianificazione, purché approvato entro l’aprile 2012 e comprensivi dell’eventuale inflazione applicata in ciascun anno.
- con la deliberazione 585/2012/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTT), applicabile alle gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, risultavano conformi alla legge 36/94 e al decreto legislativo 152/06 ed altresì alle gestioni che, pur non conformi, applicavano il metodo tariffario normalizzato o altro metodo tariffario diverso da quello CIPE;
- con la deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- gli artt. 1, comma 1, lett. e) ed f) del MTT e 1, comma 1, lett. c) e d) del MTI ricomprendono nelle Altre Attività Idriche lo svolgimento di attività di gestione

della morosità (l'invio dei solleciti e comunicazioni, sospensione e riattivazione della fornitura) nonché lo svolgimento delle prestazioni accessorie conto utenti (vulture, subentri, preparazione di preventivi, sopralluoghi e verifiche);

- l'art. 4, comma 1, del MTT, stabilisce che i costi operativi (*Opex*) e i costi delle immobilizzazioni (*Capex*) vengono riconosciuti al gestore del SII in funzione di alcune variabili, tra cui, le componenti di costo pianificate nel Piano d'Ambito dei costi operativi (*Op*) e dei costi delle immobilizzazioni (*Cp*);
- l'art. 32, comma 1, del MTT, prescrive che il calcolo della componente tariffaria dei Costi operativi efficientabili (*Coeff*) debba muovere dai dati di bilancio disponibili;
- l'articolo 25, comma 1, del MTI, stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'art. 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede inoltre che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III, i costi operativi endogeni siano quantificati sulla base delle componenti di costo Op^{2013} e CO_{eff}^{2013} definite ai sensi del MTT.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 108/2015/R/idr, l'Autorità, a seguito delle elaborazioni tariffarie relative al SII proposte dall'Autorità d'Ambito dell'ATO 1 – Palermo, ha escluso AMAP S.p.a (di seguito: AMAP o società) e le gestioni ex-APS S.p.a. dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore tariffario ϑ pari ad 1, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- con legge regionale 19/15, la Regione Sicilia ha delineato un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo da quello nazionale, che presuppone l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale anziché all'Autorità;
- con deliberazione 474/2015/R/idr, l'Autorità ha avviato due procedimenti per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari già adottati alle nuove disposizioni della legge regionale 19/15, allo scopo di valutare l'opportunità di circoscriverne l'efficacia temporale;
- con l'articolo 38, della legge regionale 3/2016, la Regione Siciliana ha modificato la citata legge regionale 19/15, introducendo l'articolo 13-*bis*, il quale prevede che:
 - nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione 474/2015/R/idr conservano efficacia nella Regione (comma 1);
 - fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità che continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni

operanti nel territorio siciliano, i poteri di regolazione e controllo dei servizi idrici (commi 2 e 3).

- con la deliberazione 181/2016/R/idr, l'Autorità ha concluso i procedimenti avviati con la citata deliberazione 474/2015/R/idr, confermando la validità e l'efficacia, per tutti i periodi interessati e senza soluzione di continuità, dei propri provvedimenti tariffari (ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/15) nella Regione Siciliana anche all'esito dell'intervenuta modifica della normativa regionale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 329/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII ovvero degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, aventi ad oggetto l'accertamento della correttezza dei dati e delle informazioni trasmesse all'Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, della deliberazione 585/2012/R/idr e della deliberazione 643/2013/R/idr, per il calcolo delle tariffe per gli anni 2012 – 2015, e ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr per il calcolo delle tariffe per gli anni 2016 – 2017 nonché la verifica delle tariffe applicate all'utenza e l'efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 21-25 novembre 2016, una verifica ispettiva presso AMAP, gestore del SII nel Comune di Palermo e, dal maggio 2015, del SII in 36 Comuni dell'Ambito territoriale ottimale di Palermo (ATO 1 – PA) (poi divenuti 33 dal febbraio 2016) gestiti in precedenza da APS S.p.a, in esito alla quale è emerso che:
 - in violazione della deliberazione 108/2015/R/idr, la società, avrebbe applicato per gli utenti del Comune di Palermo, le tariffe degli anni 2014 e 2015 incrementate rispetto agli anni precedenti, invece di applicare il moltiplicatore ϑ pari a 1 imposto dall'Autorità con la citata deliberazione (punto 4.1 e doc. 4.1.e, 4.1.f, 4.1.g, 4.1.h e 4.1.i allegati alla *check list*); in violazione della medesima deliberazione 108/2015/R/idr, la società avrebbe, altresì, applicato, in 29 dei 36 Comuni in gestione ex-APS S.p.a, le tariffe dell'anno 2014 incrementate rispetto alle tariffe degli anni precedenti invece di applicare il moltiplicatore ϑ pari a 1 imposto dall'Autorità con la medesima deliberazione (punto 4.1 e doc. 4.1.m, 4.1.n, 4.1.o e 4.1.p allegati alla *check list*);
 - in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, ai fini del calcolo dei costi efficientabili (*Co_{eff}*), la società avrebbe omesso di indicare nel ModCO, quale posta rettificativa, tra i ricavi per "Lavori conto terzi", in corrispondenza della sezione "Ulteriori specificazioni dei ricavi", alcuni importi iscritti alla voce A5) del bilancio 2011 tra gli altri ricavi; in

particolare, AMAP avrebbe computato tra le voci di costo di esercizio rilevanti ai fini del calcolo del *Coeff* il costo delle manutenzioni straordinarie effettuate per conto di APS (ricompresi nella voce di bilancio 2011) senza scomputare l'ammontare iscritto alla voce A5), altri ricavi, del medesimo bilancio 2011, quale corrispettivo delle medesime attività (punto 5.4 e doc. 5.4.a e 5.4.b allegati alla *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017);

- in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, AMAP, come dichiarato dalla medesima nel corso della verifica ispettiva, avrebbe iscritto nel ModCO, sezione "Di cui", voce "oneri straordinari", gli importi corrispondenti alla voce di bilancio E21) "Oneri straordinari", anziché le poste di reddito contabilizzate alla voce di bilancio B14); in particolare, la società avrebbe così iscritto tra le poste rettificative importi non afferenti all'attività caratteristica dell'impresa, trattandosi di costi straordinari, e contestualmente avrebbe omesso di iscrivere le maggiori poste negative di reddito di cui alla voce B14) del bilancio afferenti alle rettifiche di fatturazione anni precedenti per acquedotto, fognatura e depurazione nonché alla voce indennizzo per danni a terzi (punto 5.4 e doc. 5.4.a e 5.4.b allegati alla *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017);
- in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI, la società avrebbe iscritto nel ModCO, sezione dei ricavi inerenti al SII, valori di ricavi inerenti ad Altre attività idriche; in particolare, la società avrebbe iscritto voci di ricavo inerenti alla gestione della morosità tra i ricavi inerenti al SII anziché tra quelli inerenti alle altre attività idriche; inoltre, la società avrebbe iscritto tra i ricavi del SII anche alcuni ricavi derivanti da prestazioni accessorie conto utenti che avrebbero dovuto essere computati tra i ricavi da altre attività idriche (punto 5.4 e doc. 5.4.a allegato alla *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017);
- in violazione dell'art. 4, comma 1 del MTT e dell'articolo 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto 3.4.1.7 della determinazione 2/2012 TQI, la società non avrebbe computato tra gli Op i costi operativi efficientabili desumibili dai dati di pianificazione, ma li avrebbe determinati in funzione dei dati di bilancio 2012, pervenendo così a risultati superiori ai costi complessivi che, dai dati di pianificazione, risultavano attribuiti alla società; la società, a tal proposito, ha infatti ammesso che "*il valore di Op 2013 è stato determinato in funzione dei costi di bilancio 2012*" (punto 5.8 della *check list*); inoltre, in violazione dei medesimi parametri, la società ha ammesso di non essere in grado di giustificare il valore di Cp computato dalla medesima nella proposta tariffaria MTI (punto 5.8 della *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017).

- dagli elementi acquisiti si evince che le condotte relative alla mancata ottemperanza al divieto di aggiornamento tariffario non siano cessate con perdurante lesione del diritto degli utenti medesimi alla esatta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con deliberazione 86/2013/R/idr, l’Autorità ha stabilito che il gestore può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dalla stessa deliberazione (art. 3, comma 1) e non può, di contro, chiedere al medesimo utente finale, alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi (art. 3, comma 4); l’art. 4, comma 2, della medesima deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall’art. 34, comma 1, del MTI, prevede, in particolare, che il deposito cauzionale massimo può essere determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (c.d. *consumo storico*) (lett. a) o, in alternativa, in misura pari al valore medio *per tipologia di utenza* dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lett. b);
- l’art. 4, comma 3, della medesima deliberazione, ha posto un divieto di pretendere il deposito cauzionale dagli utenti che fruiscano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore medesimo sia a conoscenza; il successivo comma 4 ha posto, altresì, al gestore un limite massimo per l’addebito del deposito cauzionale alle utenze condominiali, pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali, riferiti agli utenti sottesi all’utenza condominiale;
- inoltre, all’art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr è stato imposto al gestore di restituire il deposito cauzionale non oltre 30 giorni (45 giorni dall’1 luglio 2016) dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato di interessi legali;
- dalle dichiarazioni rese dalla società in sede di verifica ispettiva e dall’esame della documentazione ivi acquisita sono emerse alcune violazioni della citata disciplina in materia di deposito cauzionale e in particolare:
 - in violazione degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr la società non avrebbe mai provveduto a calcolare l’ammontare del deposito cauzionale secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 2, ma avrebbe preteso dagli utenti un importo che prescinde dai consumi degli utenti medesimi (punto 8.1 della *check list*);
 - in violazione dell’articolo 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr la società, come dalla stessa ammesso, in caso di cessazione del rapporto contrattuale, restituisce le somme relative all’anticipo di garanzia sui consumi o al deposito cauzionale “*senza l’applicazione di interessi*” (punto 8.1 e doc. 8.1.a allegati alla *check list*);

- in violazione dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr la società ha ammesso che l'anticipo di garanzia sui consumi/deposito cauzionale, *“è sempre richiesto a tutte le tipologie di utenza, escluse quelle con domiciliazione bancaria”*, quindi anche ad utenze che beneficiano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui pure la società risulterebbe esserne a conoscenza (punto 8.1 della *check list*);
- in violazione dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr la società, come dalla stessa ammesso, addebita alle utenze condominiali un importo a titolo di anticipo di garanzia sui consumi/deposito cauzionale in misura pari al 100% delle unità abitative in luogo del limite massimo del 60% previsto dalla regolazione (punto 8.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle suddette contestazioni in merito alla quantificazione e applicazione del deposito cauzionale siano cessate, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione degli elementi costitutivi della tariffa applicata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*;
- l'art. 8-sexies, comma 2, decreto-legge 208/2008, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale 335/2008, ha previsto che *“i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”*;
- l'art. 1, comma 6 e 4 comma 1 del decreto ministeriale 30 settembre 2009, obbliga i gestori a rendere disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione e a trasmettere all'Ente d'Ambito nonché a pubblicare sui propri siti *web* gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura di cui al citato art. 4, comma 1;
- l'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che *“ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti”*;
- dalle dichiarazioni rese da AMAP nella citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita è emersa la violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr in quanto la stessa avrebbe applicato i corrispettivi

inerenti al servizio di depurazione a parte dei propri utenti che non sono serviti dal relativo impianto; in particolare la società ha ammesso, con riferimento alla zona di Sant'Erasmus (nella quale "insistono 3194 utenze corrispondenti a 10.963 unità immobiliari"), caratterizzata dall'assenza del servizio di depurazione, di aver addebitato gli importi relativi alla tariffa di depurazione (punto 9.1 e doc. 9.1.b e 9.1.e allegati alla *check list*);

- dagli elementi sin qui acquisiti non risulterebbero cessate le condotte relative alle contestazioni in merito al divieto di applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non serviti dal relativo impianto, con conseguente perdurante lesione dei diritti degli utenti finali al pagamento dei corrispettivi relativi ai soli servizi effettivamente fruiti.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti di AMAP di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95

DELIBERA

1. di avviare un procedimento nei confronti di AMAP S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d) della legge 481/95;
2. di nominare, ai sensi del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo pec) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;

7. di comunicare il presente provvedimento a AMAP S.p.a. (Partita Iva 04797200823) mediante pec all'indirizzo amapspa@legalmail.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni